

Parlamento Italiano

Legge 28 luglio 2000, n. 209

"Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.

2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.

3. Ai Paesi di cui al comma 2 che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale «Programma HIPC» (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

Art. 2.

(Crediti annullabili).

1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;

b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.

2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:

a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;

b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purchè effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geo-biologico, e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geo-biologico, con il coinvolgimento della società civile locale.

3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Condizioni, modalità e termini dell'annullamento).

1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

Art. 4.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, è abrogata.

Art. 5.

(Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie).

1. Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.

Art. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresì, dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 7.

(Regole internazionali del debito estero).

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo definitivo del Regolamento di attuazione della legge 209 sul debito firmato il 4 aprile 2001 dal Ministro del Tesoro, dopo i pareri delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2001.

Gazzetta Ufficiale n. 116 – 21 maggio 2001

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209,
concernente:

"Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e
maggiormente indebitati"

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
di concerto con il Ministro degli affari esteri

VISTA la legge 25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
175 del 28 luglio 2000, recante "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi
a più basso reddito e maggiormente indebitati";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 209 del
2000;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

SENTITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della menzionata legge n. 209 del 2000, rispettivamente in data 1° marzo 2001 (III Commissione del Senato della Repubblica) e 21 febbraio 2001 (III Commissione della Camera dei deputati);

RITENUTO di non recepire la condizione posta dalla III Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all'articolo 3, comma 2, della lettera a), in quanto la previsione in essa contenuta risulta necessaria in relazione al rispetto delle finalità della legge n. 209 del 2000, la quale, all'articolo 1, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che la legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla citata legge n. 209 del 2000, nonché le modalità per la sospensione degli interventi medesimi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2, della stessa legge.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "accordi intergovernativi bilaterali": gli accordi stipulati in base agli articoli 3, 4, 6 e 7 ;

b) "paesi interessati": i Paesi di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209, come definiti dalle lettere m), n) e o) del presente comma;

c) "annullamento": la cancellazione totale o parziale, in conto capitale ed interessi, del debito estero del settore pubblico dei Paesi interessati;

d) "riduzione": l'annullamento del debito effettuato nei confronti dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 2, della legge n. 209 del 2000;

e) "rinegoziazione": la nuova programmazione delle scadenze in conto capitale e la rideterminazione dei tassi di interesse del debito;

f) "conversione": la nuova destinazione dei flussi finanziari relativi al rimborso del debito, verso investimenti o comunque interventi a favore dello sviluppo e per la riduzione della povertà che siano valutati compatibili con l'ecosistema e prevedano forme di partecipazione delle popolazioni interessate, sia nella fase dell'individuazione degli investimenti o interventi da finanziare che nei momenti del monitoraggio e controllo;

g) "debito": il debito estero del settore pubblico originato dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 209 del 2000, o dai crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui titolarità quest'ultimo è subentrato con effetto dal pagamento dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto nella polizza;

h) "programma HIPC": il programma di alleggerimento del debito estero pubblico approvato nel 1996 dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), facente parte del gruppo della Banca Mondiale (BM), e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in favore dei Paesi più poveri ed indebitati (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC), e successivamente rivisto ed aggiornato, in stretta collaborazione con i principali Paesi creditori, nel 1999;

i) "intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi": gli accordi di rinegoziazione o cancellazione totale o parziale del debito estero del settore pubblico, per l'Italia originato dai crediti d'aiuto o assicurati, conclusi nell'ambito del cosiddetto Club di Parigi: organismo internazionale informale cui partecipano 19 Governi di Paesi creditori ivi compresa l'Italia;

l) "accordo bilaterale di rinegoziazione": l'accordo stipulato tra il singolo Paese creditore ed il Paese debitore necessario per rendere giuridicamente vincolante le intese raggiunte in ambito multilaterale nel Club di Parigi;

m) "Paesi IDA-only": i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di

reddito annuo pro capite fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd. Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

n) "Paesi HIPC": i Paesi che nel gruppo degli IDA_only sono i più poveri e più indebitati (Heavily Indebted Poor Countries), e che rientrano nei parametri indicati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale per poter accedere all'iniziativa HIPC;

o) "altri Paesi debitori in via di sviluppo": tutti gli altri Paesi debitori, comunque classificati in via di sviluppo ai sensi della disciplina vigente nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che non soddisfano le condizioni previste per i Paesi IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC.

Titolo II

Accordi intergovernativi bilaterali di annullamento e riduzione del debito

Capo I

Paesi eleggibili al Programma HIPC e Paesi IDA-only

Articolo 3. Modalità e criteri per la stipula degli accordi

1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Paese debitore interessato, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorità dei Paesi eleggibili al Programma HIPC e dei Paesi IDA-only.

2. La stipula e l'efficacia degli accordi di cui al comma 1, è subordinata:

a) alla firma di un'intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi ed al conseguente accordo bilaterale di rinegoziazione;

b) alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, ed alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 25 luglio 2000, n. 209.

3. Le condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, si ritengono soddisfatte se:

a) il Paese beneficiario non è destinatario, al momento, di deliberazioni adottate dalle Organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare Nazioni Unite e Unione Europea), relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o di attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie;

b) il Paese beneficiario ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) oppure un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

4. Nei casi di conversione del debito, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo bilaterale, oltre alla verifica delle condizioni di cui al comma 3, deve contenere l'indicazione dei progetti, conformi all'articolo 3, comma 3, della citata legge, da attuare con il risparmio conseguito,

nonché delle modalità dell'eventuale partecipazione alla loro realizzazione degli enti ed organizzazioni che abbiano raccolto liberalità per operazioni di conversione.

Articolo 4. Contenuti dell'accordo

1. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:
 - a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di annullamento;
 - b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di annullamento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209;
 - c) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
 - d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5. Sospensione degli accordi

1. L'uso illecito degli aiuti di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209, consiste nel venir meno del rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 2, della legge stessa. L'accertamento dell'uso illecito compete al Ministero degli affari esteri.
2. Nel caso di accertamento di uso illecito degli aiuti la sospensione dell'accordo è preceduta da una consultazione, multilaterale o bilaterale, con il Governo beneficiario finalizzata all'acquisizione di eventuali, ulteriori elementi di valutazione. La consultazione si intende svolta con esito negativo se il Governo beneficiario non dà seguito alla richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. La sospensione è disposta dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Capo II Altri Paesi debitori in via di sviluppo

Articolo 6. Stipula e contenuto degli accordi

1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula, ai fini della riduzione del debito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorità dei Paesi interessati nel pieno rispetto delle intese tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi .
2. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:
 - a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di riduzione;
 - b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di riduzione.

Titolo III

Disposizioni diverse e finali

Articolo 7. Crediti assicurati

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione ai Paesi partecipanti al Club di Parigi, può stipulare accordi intergovernativi bilaterali con i Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o), per la riduzione, rinegoziazione o conversione dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge, nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia, come stabilito dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

2. L'eventuale quota non assicurata o garantita, con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, può formare oggetto degli accordi di cui al comma 1, del presente articolo.

3. Per gli interventi di riduzione o rinegoziazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 25 luglio 2000, n. 209, si applicano, in relazione all'appartenenza del Paese interessato alla categoria IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC, oppure altri Paesi debitori in via di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o), le disposizioni previste in materia dal presente regolamento.

4. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovrà contenere:

- a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione;
- b) la descrizione degli obiettivi, degli strumenti, delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'investimento per lo sviluppo, nonché le modalità di creazione ed amministrazione dell'eventuale Fondo di contropartita e la composizione del relativo Comitato di gestione;
- c) la menzione del soggetto o dei soggetti attuatori, che devono essere individuati tra enti e organizzazioni che abbiano promosso con successo raccolte di fondi documentate per la realizzazione di operazioni rientranti nelle finalità della menzionata legge n. 209 del 2000, nonché la menzione dell'ammontare finanziario da essi messo a disposizione per finanziare o per concorrere al finanziamento degli investimenti di cui al comma 4, lettera b);
- d) le clausole di condizionalità ambientale ed economico-sociale;
- e) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
- f) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 5.

5. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovrà contenere:

- a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione;
- b) l'impegno del Paese interessato ad impiegare i risparmi ottenuti per il perseguimento delle finalità e alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), attraverso l'eventuale costituzione di un Fondo di contropartita, il cui Comitato di gestione sia composto anche da rappresentanti della società civile locale;

- c) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;
- d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 5.

Articolo 8. Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie

1. In caso di catastrofi naturali o gravi crisi umanitarie, come definite nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, su proposta del Ministero degli affari esteri, sentito il Paese o i Paesi interessati, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può annullare, totalmente o parzialmente, il debito derivante da crediti di aiuto, quando l'operazione comporti un effettivo alleviamento delle condizioni delle popolazioni interessate.

2. L'annullamento è comunicato ai Paesi partecipanti al Club di Parigi ed al Paese o ai Paesi interessati per il tramite dei normali canali diplomatici.

Articolo 9. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n. 2
Tesoro, foglio n. 376